LEGGE REGIONALE

Programma straordinario di interventi per favorire la ripresa produttiva delle aziende agricole della Regione danneggiate dalle gelate del 2/3/4 gennaio 1979

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Legge regionale: "Programma stra ordinario di interventi per favorire la ripresa produttiva delle aziende agricole della Regione danneggiate dalle gelate del 2/3/4 gennaio 1979".

Il Consiglio regionale ha approvato la seguente legge:

Art. 1 (Finalità)

Con la presente legge la Regione Puglia finanzia un programma straordinario di interventi tendente a favorire la rapida ripresa produttiva ed oc cupazionale delle aziende agricole ubicate in zone, delimitate dalla Giunta regionale ai sensi dell'art.3 della legge regionale 11/4/1979 n.19, in cui sia stato necessario procedere ad un diffuso svellimento di coltivazioni le gnose in seguito ai danni provocati dalle gelate 2/3/4 gennaio 1979.

Consiglio Regionale della Paglia

- Commissione Consiliare Permanente
Agraeltara, Toreste, Pisca acque interne, Caccia

Art. 2
(Tipologia degli interventi e degli incentivi)

Le finalità del programma sono perseguite attraverso misure per:

- a) agevolare il reimpianto delle coltivazioni legnose divelte in seguito alle gelate;
- b) integrare i redditi degli operatori agricoli danneggiati negli anni im mediatamente successivi al reimpianto;
- c) favorire ed orientare le riconversioni produttive in maniera che esse siano coerenti con gli obiettivi della programmazione regionale e zonale.

Per l'attuazione delle suddette misure, ai soggetti di cui all'art.3 che ne facciano apposita domanda entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono essere concessi i seguenti incentivi:

- a) per il reimpianto delle coltivazioni legnose: contributi complementari rispetto a quelli previsti dalla legge statale 25/5/1970 n.364, così come
 modificata dalla legge regionale 11/4/1979 n.19, tali da portare la misura com
 plessiva dell'incentivazione al 100% della spesa ritenuta ammissibile;
- b) per integrare i redditi degli operatori agricoli: contributi annuali, nella misura massima di 700.000 lire ad ettaro da corrispondere graduandoli in relazione al tipo e all'entità dell'impianto, in aggiunta ai contributi di cui alla lettera a), per la durata di 5 anni in caso di reimpianto di olivi e di 2 anni in caso di reimpianto di altre piante legnose;
- c) per favorire e orientare le riconversioni: contributi fino a un massimo dell'80% della spesa ritenuta ammissibile per impiantare coltivazioni legno se appartenenti a specie diverse da quelle divelte. Dette specie saranno individuate entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge dalla Giun ta regionale su parere conforme della Commissione consiliare competente, in coe renza con le vocazioni delle zone e con le strutture per la trasformazione e la commercializzazione esistenti o in via di realizzazione.
- Gli incentivi di cui alle lettere b) e c) possono essere concessi fino ad un massimo di dieci ettari per azienda; la loro cumulabilità con quelli concessi ai sensi di altre leggi^oda parte di altri Enti pubblici è consentita nei limiti previsti dal presente articolo.
- Gli incentivi di cui al presente articolo possono essere concessi anche per opere già eseguite, purchè occasionate dai danni provocati dalle gelate del 2/3/4 gennaio 1979, e possono essere erogati in più soluzioni sulla base dello stato di avanzamento delle opere.

AWM

Art. 3 (Soggetti beneficiari)

Gli incentivi di cui alla presente legge possono essere concessi a tutti gli operatori agricoli proprietari dei terreni aventi diritto al ripristono o alla riconversione nonchè agli altri conduttori agricoli autorizzati ad operare dai legittimi proprietari o da situazioni previste dalle vigenti disposizioni, con precedenza per i coltivatori diretti, per i manuali lavoratori della terra e per i titolari di piccole aziende agrarie, singoli o associati.

Art. 4 (Adozione del programma

Il programma di interventi di cui alla presente legge è predisposto dal l'Assessorato regionale all'agricoltura, sulla base delle domande pervenute nei termini di cui all'art.2 e istruite ai sensi dell'art.5, ed è adottato dalla Giunta regionale su parere conforme della Commissione consiliare competente.

Art. 5
(Esercizio delle funzioni amministrative)

Le funzioni amministrative relative alla ricezione delle domande, loro istruttoria, concessione, liquidazione e pagamento degli incentivi, nonchè
quelle relative al diniego degli stessi e ai controlli, sono delegate ai responsabili degli uffici provinciali dell'agricoltura della Regione territorial
mente competenti, nei limiti delle assegnazioni disposte a loro favore.

Avverso le decisioni dei responsabili degli uffici provinciali dell'a gricoltura è ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.

Art. 6

(Autorizzazione della spesa e assegnazione delle somme)

Per l'attuazione del programma è autorizzata la spesa di 15 miliardi di lire nel biennio 1980-81.

La quota a carico del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980 è pari a 798 milioni di lire. La restante quota sarà iscritta in sede di approvazione del bilancio regionale di previsione per l'anno 1981.

Per i fini di cui al 2 comma, nel bilancio regionale di previsione per l'anno 1980 sono introdotte le seguenti variazioni :

VARIAZIONE IN AUMENTO - Parte Spesa :

Cap. 04714 (c.n.i.) "Contributi in c/capi COMPETENZA CASSA tale per la ripresa di imprese colpite dalle gelate del gennaio 1979" L.798.000.000= L.798.000.000

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE - Parte \$pesa :

Cap. 16206 "Finanziamento per programmi di ulteriore sviluppo"

L.798.000.000= L.798.000.000

Le assegnazioni a favore dei responsabili degli Uffici Provinciali all'Agricoltura della Regione sono disposte in un'unica soluzione con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dello Assessore regionale all'Agricoltura, in base a documentata richiesta e in ogni caso dopo l'adozione di cui all'art. 4.

La Giunta regionale, in caso di mancata utilizzazione delle somme, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, può disporre variazioni nell'assegnazione delle somme stesse.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO F.to (Conte)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza-Galatone)

E' estratto del verbale della seduta del 22 aprile 1980 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Conte)

I CONSIGLIERI SEGRETARI F.to (Capozza-Galatone)